

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

Palermo - Sabato, 12 ottobre 1996

AVVERTENZA

Il testo della legge è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura quindi la rispondenza al testo della stampa ufficiale, riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze del testo qui riportato, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

PRESIDENZA

Testo della legge 6 maggio 1981, n. 98, coordinato con la legge 9 agosto 1988, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 “Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali”), con la legge 3 ottobre 1995, n. 71 (“Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente”), con la legge 6 aprile 1996, n. 16 (“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”) e con la legge 18 maggio 1996, n. 34 (Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere”).

Il testo che segue è stato redatto ai sensi del secondo comma dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.Rep. 28 dicembre 1985, n. 1092. Esso consiste nella riproduzione della legge 6 maggio 1981, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981) con le modifiche apportate dalla legge 9 agosto 1988, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell’ 8 aprile 1989), dalla legge 3 ottobre 1995, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 5 ottobre 1995), della legge 6 aprile 1996, n. 16 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell’ 11 aprile 1996) e dalla legge 18 maggio 1996, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 21 maggio 1996).

Gli articoli sono numerati con riferimento alla legge 6 maggio 1981, n. 98, mentre le disposizioni fra parentesi si riferiscono alle norme che hanno modificato e integrato il testo dell’articolo.

Le modifiche del testo sono stampate con caratteri corsivi per la legge 9 agosto 1988, n. 14, con caratteri in neretto per la legge 3 ottobre 1995, n. 71, e con i caratteri sottolineati corsivi per la legge 18 maggio 1996, n. 34.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi riprodotti, secondo le relative fonti.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Art. 1 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98)

Finalità

1. Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell'approvazione del piano urbanistico regionale, nonché dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici.

2. L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

Art. 2

(Art. 2 legge regionale 6 maggio 1981, n.98)

Nozioni di parco e riserva naturale

1. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

2. In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

3. Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

Art. 3

(Art. 3 legge regionale 6 maggio 1981, n.98, interamente
sostituito dall'art. 1 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione

1. E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore

regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'isola;

c) da sei esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal club alpino italiano (C.A.I.), dalla lega per l'ambiente, dalla lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f) da un esperto designato dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono scelti fra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

3. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

4. Il consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

5. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

6. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

7. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

9. Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

10. Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo.

11. Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

12. Ai componenti il consiglio regionale spetta, per ogni seduta del consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del presidente della regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

13. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4

(Art. 4 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98; mod. dall'art. 2 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Compiti del consiglio regionale

1. Sono compiti del consiglio regionale:

- a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;
 - b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 20;
 - c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;
 - d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;
 - e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;
 - f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
 - g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;
 - h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
 - i) *predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manutenzione da realizzarsi nei parchi e nelle riserve.*
2. I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.
 3. Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.
 4. Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.

Art. 5

(Art. 5 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 3 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

1. Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui alla presente legge, con la indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.
2. Il piano è approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia della assemblea regionale siciliana.
3. Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni. Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 6 (1)

(Art. 6 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 4 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali

1. In attuazione del piano regionale di cui all'art. 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale.

2. I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'art. 5.

3. I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.

4. Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana.

5. Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'art. 8, della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

6. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 5, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale”.

7. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

8. Nelle aree sottoposte al vincolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al nono capoverso dell'articolo 23 della presente legge.

9. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).

10. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco.

Art. 6 (bis)

(Articolo aggiunto dall'art. 5 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Tabellazioni

1. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonché in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

2. Alla tabellazione delle aree di cui al comma precedente provvede l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente l'ente parco e l'ente gestore della riserva.

Art. 7

(Art. 7 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 6 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Tipologia dei territori sottoposti a tutela

1. In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:
 - a) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;
 - b) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.
2. Le riserve naturali vanno distinte in:
 - 1) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;
 - 2) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali, purché non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale;
 - 3) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale, geologica, etnoantropologica;
 - 4) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.
3. Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre - parco o pre - riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.
4. In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHI REGIONALI

Art. 8

(Art. 8 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 7 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali

1. Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:
 - a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.

Per tali zone l'ente parco procederà gradualmente all'acquisizione delle relative aree;
 - b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo - pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglione e di ricostruzione di ambienti naturali.Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico - ricettive, culturali, aree di parcheggio;

d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco.

Art. 9

(Art. 9 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 8 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall'art. 10 legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71)

Costituzione dell'Ente parco Deliberazioni e controlli, patrimonio

1. In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 37, è costituito, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'ente adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'ente stesso.

3. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto dell'Ente;
- b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;
- c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;
- d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione Siciliana;
- e) il piano territoriale del parco;
- f) il regolamento del parco;
- g) il programma di intervento;
- h) il programma pluriennale economico-sociale;
- i) i concorsi per il personale;
- l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della comunità del parco.

4. Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.

5. Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.

6. Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza".

(7. Comma soppresso)

8. Qualora gli organi dell'ente parco omettano, sebbene diffidati o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.

9. Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.

10. Il patrimonio dell'ente parco è costituito:

- a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
- b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'ente;

- c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.
11. Le entrate dell'ente parco sono costituite da:
- a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'ente;
 - b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
 - c) dotazioni finanziarie che annualmente l'assessore regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
 - d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.
12. L'ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti a scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
13. Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'ente parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'ente le somme previste dal bilancio della Regione Siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.
14. L'ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.
15. L'ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
16. L'ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonché ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.
17. L'ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.
18. E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco”.

Art. 9 (bis)

(Articolo aggiunto dall'art. 9 legge regionale 9 agosto 1988,
n. 14 e modificato dall'art. 8 legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71)

Organi dell'Ente parco

1. Sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.
2. Il presidente è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.
3. Al presidente competono la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.
4. Al presidente compete una indennità di carica stabilita con delibera della giunta di governo.
- 5. Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco.**
- 6. I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato.**
- (7. Comma soppresso)**
8. Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

9. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico - scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

10. Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.

11. Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo assessore; uno dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

12. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

13. Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

14. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

15. Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo”.

Art. 10

(Art. 10 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 10 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Regolamento del parco

1. Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-silvo-pastorali;
- c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) il soggiorno del pubblico;
- e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

2. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del parco.

3. Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

4. Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo aver acquisito il parere del consiglio regionale.

Art. 11

(Art. 11 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 11 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Comitato tecnico - scientifico

1. Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle università di Catania o di Messina o

di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il parco;

b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a), rispettivamente designati da: Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio;

d) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

2. Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

3. I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco”.

Art. 12

(Art. 12 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98)

Funzioni e compiti del direttore del parco regionale

1. La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.

2. Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

3. Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico.

Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.

Art. 13

(Art. 13 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 12 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Personale dell'Ente parco

1. L'ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione Siciliana.

2. Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione Siciliana.

Art. 14

(Art. 14 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 13 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall'art. 5 legge regionale 18 maggio 1996, n. 34)

Compiti del consiglio del parco

1. Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente:

a) statuto dell'Ente;

- b) regolamento interno di funzionamento;
 - c) bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) piano territoriale del parco di cui all'art. 18;
 - e) programma pluriennale economico-sociale di cui all'art. 22;
 - f) programma annuale di intervento;
 - g) regolamento del parco di cui all'art. 12;
 - h) organizzazione degli uffici e servizi;
 - i) acquisizione e alienazione di beni immobili.
2. Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15

(Art. 15 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 14 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Compiti del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo del parco:
- a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
 - b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio del parco;
 - c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;
 - d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;
 - e) bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
 - f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell'ambito del parco;
 - g) esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'ente parco.

Art. 16

(Art. 16 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 15 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su ogni richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
2. Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'art. 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:
- a) assetto geomorfologico;
 - b) conservazione di ecosistemi;
 - c) introduzione di specie vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;
 - d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali;
 - e) accesso e transito con veicoli a motore;
 - f) interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;
 - g) viabilità interna del parco;

- h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico-architettonico-ambientale;
- i) programmi di restauro ambientale.

3. Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni.

Art. 17

(Art. 17 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 16 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali

1. Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

2. In particolare i divieti riguardano:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) la modificazione del regime delle acque;

c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;

d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;

e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

f) l'accensione di fuochi all'aperto.

3. Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.

4. Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.

Art. 18

(Art. 18 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 17 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Piano territoriale

1. Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

2. Il piano territoriale del parco definisce:

a) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;

b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;

c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;

d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del parco;

e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;

f) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;

g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della zootecnia, nelle zone in cui tali attività sono consentite;

h) nell'ambito delle zone "C", le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;

i) i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone "D".

3. Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone "D" del parco sono comunicati all'ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente".

4. Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'ente regionale parco dell'Etna, nelle more dell'approvazione del piano territoriale.

Art. 19

(Art. 19 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 19 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco

1. Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

2. A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

3. In particolare attraverso il programma l'ente può:

a) concedere sovvenzioni a privati o enti locali;

b) predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti;

c) agevolare e promuovere attività agroturistiche e ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

4. Il programma è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previo parere del consiglio regionale da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

5. Eventuali piani o programmi comunali o sovracomunali devono essere compatibili con il programma pluriennale economico-sociale e con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.

6. La compatibilità di detti piani o programmi con il programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco o, sino all'approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale.

TITOLO III

NORME SULLE RISERVE NATURALI

Art. 20

(Art. sostituito dall'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Norme per la gestione delle riserve naturali

1. La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, previo parere del consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana.

2. Ai fini della gestione delle riserve l'assessore regionale per territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI E ALLE RISERVE NATURALI

Art. 21

(Art. 21 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 22 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16)

Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi

1. Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita.

2. La medesima facoltà possono esercitare gli enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco.

3. Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali.

4. (abrogato)

5. I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.

6. Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

7. All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.

8. In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

9. Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

10. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, comma settimo, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

11. Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

12. Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.

13. Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

14. Quanto per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno al conseguente indennizzo.

15. L'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

16. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo.

Art. 22

(Art. 22 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 23 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Norme di salvaguardia delle riserve

1. Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.

2. Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 6, terzo comma.

3. Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, secondo e terzo comma.

4. I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica e del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

5. L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

6. Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale.

7. Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'art. 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'art. 5 della presente legge, dalla data di notifica ai

comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.

8. Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

- a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto;
- d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

9. In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 20, lettere a), b), c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 22 bis

(Art. aggiunto dall'art. 25 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe

1. Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'art. 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale.

Art. 23

(Art. 23 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 26 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71)

Sanzioni amministrative

1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia contenute nel decreto istitutivo del parco o nel piano territoriale, ne dà immediata comunicazione al sindaco competente per territorio ed al presidente dell'ente parco.

2. Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, per i casi di violazione urbanistico-edilizia, sono esercitati dal presidente dell'ente parco.

3. Per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa.

4. La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

5. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.

6. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

7. Alle irrogazioni delle sanzioni, per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco, provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza; per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta dell'ente gestore della riserva.

8. Per le violazioni nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l'assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

9. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente articolo nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

10. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi di cui al precedente comma affluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono utilizzati per il finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve stesse.

Art. 24

(Art. 24 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 27 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71)

Programmi di intervento

1. Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'ente parco adotta programmi di intervento.

2. Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo.

3. Sino all'istituzione dell'ente parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'art. 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

4. Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del parco dell'Etna.

5. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

6. I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

7. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma.

Art. 24 bis

(Art. aggiunto dall'art. 28 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

1. Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'art. 31-bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione.

2. A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente.

3. Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

4. Per il recupero di manufatti in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell'ente parco o dell'ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

5. Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l'ente parco, o l'ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

6. I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno-antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

8. Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 24 ter

(Art. aggiunto dall'art. 29 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Tecniche agricole e colturali tradizionali

1. Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d' intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

2. A tal fine i predetti enti promuovono, di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

3. Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricolo-biologiche potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

4. In applicazione del regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

5. Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

7. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 24 quater

(Art. aggiunto dall'art. 30 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Patrimonio faunistico domestico

1. L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

2. A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento.

3. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva, stabilirà l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.

5. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 25

(Art. 25 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 12 legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ed integrato dall'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34)

Procedura per i programmi di intervento

1. Il programma di cui all'articolo 24 è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

2. Le iniziative di cui all'articolo 24 bis, 24 ter e 24 quater sono inserite nel programma di cui al precedente articolo 24.

3. Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 25 bis

(Art. aggiunto dall'art. 32 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Priorità di finanziamenti

1. Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico-culturale;

b) recupero di edilizia rurale tradizionale;

c) opere igieniche ed idropotabili;

d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;

e) agri-turismo ed escursionismo naturalistico;

f) strutture turistico-ricettive, ricreative, sportive, culturali.

2. Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere di interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.

Art. 26

(Art. 26 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98)

Comitati di proposta

1. Al fine di pervenire all'istituzione dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;

c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.

2. I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

3. Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.

4. Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati.

Art. 27

(Art. 27 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 33 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco

1. La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.

2. Trascorso detto termine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

3. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 27 bis

(Art. aggiunto dall'art. 34 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Gestione dell'Ente parco

1. La gestione dell'ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e

i dirigenti dell'amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

2. Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9-bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

3. Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

4. Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'art. 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'art. 9-bis, quarto comma.

5. Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

7. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 28

(Art. 28 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 35 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Pubblicità degli atti

1. Le proposte di cui all'art. 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'art. 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana.

Art. 29

Composizione dei comitati

1. I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;

c) quattro esperti designati dall'associazione "Italia nostra", dall'associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;

d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;

- f) un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;
 - g) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
2. Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.
 3. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.

Art. 30

Parco dell'Etna

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente operanti per le zone indicate con i numeri "1" e "2" nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.
3. Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona "B", alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.
4. Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del consiglio regionale.

Art. 31

(Art. 31 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificato dall'art. 36 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Istituzione di riserve naturali

1. Nelle more dell'elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:
 - Provincia di Palermo:* Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.
 - Provincia di Trapani:* Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetro; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.
 - Provincia di Agrigento:* Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.
 - Provincia di Messina:* zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei Porri dell'Isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.
 - Provincia di Catania:* Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune di Randazzo; Oasi del Simeto; Fiume "Fiumefreddo", comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.
 - Provincia di Siracusa:* Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa; Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.
 - Provincia di Ragusa:* Pineta di Vittoria, comune di Vittoria; Macchia foresta del fiume Irmínio.
2. Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.
3. Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione.

Art. 31 bis

(Art. aggiunto dall'art. 37 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale

1. Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato "Consiglio provinciale scientifico".

2. Esso è composto:

- a) dal presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;
- c) dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;
- d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;
- e) da sei docenti universitari esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell'Isola;
- f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, club alpino italiano (C.A.I.), lega per l'ambiente, lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.), gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) ed ente fauna siciliana.

3. Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

5. I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

6. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

7. Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

8. Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati costituiti, vi provvede, in via sostitutiva, l'assessore regionale, per il territorio e l'ambiente.

9. Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le concorrenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

10. In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

- a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi dal consiglio regionale;
- b) svolgere, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal consiglio regionale;
- c) predispone la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;
- d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell'ambito provinciale;
- e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell'amministrazione provinciale.

Art. 32

(Art. 32 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 38 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni

1. La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUZIONE DELLA RISERVA ORIENTATA DELLO "ZINGARO"

Art. 33

Riserva dello Zingaro

1. Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello "Zingaro".

2. L'istituzione della riserva è finalizzata, altresì, alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonché alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardati anche quali beni culturali.

3. Il territorio della riserva è quello compreso all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

4. Per l'acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale.

Art. 34

Gestione della riserva

1. Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana. L'Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

2. L'Azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Art. 35

Limiti e divieti di attività

1. Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non

siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

2. Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

3. L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonchè delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

4. Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

5. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 36

Regolamento della riserva

1. La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2. Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

3. Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del consiglio regionale dei parchi.

Art. 37

Vigilanza (2)

Articolo abrogato dall'art. 69 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

Art. 37 bis

(Art. aggiunto dall'art. 39 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Esercizio della vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza previste dall'art. 21 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche alle aree vincolate ai sensi dell'art. 6, settimo comma, nonché nelle aree protette.

Art. 38

Norme comuni alla riserva

Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

(Art. 39 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 40 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Norme concernenti il personale di vigilanza

1. Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'ar. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.
2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell'articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.
4. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 39 bis

(Articolo aggiunto dall'art. 41 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Reclutamento del personale per la gestione delle riserve

1. Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella "B".
2. Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.
3. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella "B" sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella "A".

Art. 40

(Art. 40 legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificato dall'art. 42 legge regionale 9 agosto 1988, n. 14)

Personale tecnico

1. Il personale di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.
2. La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:
 - n. 2 dirigenti botanici;
 - n. 2 dirigenti tecnici zoologici;
 - n. 2 dirigenti tecnici forestali;
 - n. 2 dirigenti tecnici agrari;

- n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;
- n. 1 dirigente tecnico chimico.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 41

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 42

Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

D'ACQUISTO

* * * * *

La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, contiene inoltre le seguenti disposizioni:

Art. 18

Procedure per l'approvazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell'Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati a libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano territoriale.

5. In ordine alle prescrizioni esecutive contenute nel piano possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili interessati.

6. Le osservazioni e le opposizioni devono essere visualizzate ove possibile su apposite tavole di piano a cura dei progettisti.

7. Il consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

8. Il piano territoriale del parco è trasmesso dall'Ente parco all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro venti giorni dalla deliberazione sulle osservazioni ed opposizioni.

9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva con proprio decreto il piano territoriale del parco entro centottanta giorni dalla sua presentazione, sentiti il consiglio regionale dell'urbanistica e il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

10. Con il decreto di approvazione possono essere apportate modifiche al piano necessarie per assicurare l'osservanza di leggi statali e regionali nonché le modifiche, non sostanziali, che non comportino revisione dell'impostazione generale del piano territoriale.

11. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione parziale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi tre; nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione totale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi sei.

12. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

Art. 21

Comunità del parco

1. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, e previa delibera del comitato esecutivo, viene promossa la costituzione di una comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

2. I componenti della comunità del parco non possono superare il numero di cinquanta. Ogni organizzazione può essere rappresentata da un solo componente.

3. La comunità del parco elegge nel suo seno il presidente ed un ufficio di presidenza.

4. La comunità del parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Alle assemblee della comunità del parco possono partecipare i cittadini residenti in uno dei comuni interessati al parco.

5. L'ente parco garantisce i servizi di segreteria e tutto quanto necessario al buon funzionamento della comunità del parco.

Art. 24

(Art. 24 legge regionale 9 agosto 1988, modificato dall'art. 4
legge regionale 18 maggio 1996, n. 34)

Norme di salvaguardia del parco

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C, quest'ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.

4. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell'ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri generali attuativi del regolamento dell'ente preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni.

6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'art. 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale.

7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.

8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7.

9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.

Art. 43

Interventi sostitutivi

1. Qualora gli organi competenti non abbiano espresso i pareri previsti dalla presente legge entro i limiti indicati dai rispettivi articoli e, ove non espressamente previsto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta, detti pareri si intendono resi favorevolmente.

2. Qualora gli enti obbligati non provvedano agli adempimenti di cui alla presente legge entro i termini previsti dalla medesima, vi provvede in via sostitutiva l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 44

Protezione del patrimonio naturale. Interventi divulgativi

1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della Regione, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, è autorizzato:

a) a provvedere alla divulgazione ed alla conoscenza dei valori ambientali e delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio naturale;

b) a favorire la realizzazione, anche mediante convenzione con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerche, nonché di documentazioni grafiche, fotografiche e audiovisive, relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a);

c) a promuovere, di concerto con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la conoscenza dell'educazione ambientale delle aree protette nel territorio della Regione Siciliana.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

3. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 45

Norme interpretative

1. L'indicazione del nome del comune posto a fianco di ciascuna delle riserve istituite ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi come criterio di individuazione dell'area geografica e non di delimitazione delle predette riserve.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, debbono intendersi vigenti anche nella fattispecie di cui all'art. 26 della stessa legge.

3. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi riferita ai compiti attribuiti al comitato di proposta dal primo comma dello stesso art. 26, nonché alle altre spese di funzionamento del comitato stesso.

Art. 46

Testo coordinato

1. Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali.

Art. 47

Ulteriori disposizioni per il personale tecnico

1. In attesa che le province regionali provvedano ad integrare le proprie dotazioni organiche delle qualifiche professionali correlate ai compiti di tutela dell'ambiente, il personale tecnico assunto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 31 dicembre 1986, è immesso a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo superamento di un esame colloquio, da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 2, nei ruoli, anche in soprannumero, delle province regionali ove tale personale tecnico presta servizio.

2. L'esame colloquio ha luogo innanzi ad una commissione nominata dal presidente della provincia regionale e composta dall'assessore provinciale per l'ambiente, che la presiede, e da due esperti nelle discipline di cui all'art. 13, numero 3, lettere e ed f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e deve svolgersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1 continua a prestare servizio sino all'espletamento dell'esame colloquio previsto dal medesimo comma 1, con il trattamento economico di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

4. Il trattamento economico del personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato. L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio provinciale.

5. Il personale delle comunità montane di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, utilizzato presso i comitati di proposta di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 maggio

1981, n. 98, e successive modifiche, sino alla istituzione degli organici degli enti parco, è iscritto nel contingente unico regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, e continua a prestare servizio negli uffici che all'entrata in vigore della citata legge lo utilizzavano; istituiti i predetti organici, il personale viene immesso nei medesimi uffici anche in soprannumero.

Art. 48

Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all'avviamento, all'impianto e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.

2. Per gli anni successivi le spese predette saranno determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22, 23, 27, 38 e 47, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 86103, 86104 e 86203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno effettuate con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

4. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 32.300 milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati in lire 17.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 - Progetto strategico "F": "Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali".

5. All'onere di lire 20.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 13.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 49

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

* * * * *

La legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 contiene inoltre le seguenti disposizioni:

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14

(...)

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.

3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.

4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.

5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2.

Art. 9

Norme interpretative

1. L'espressione "aree destinate a riserva", di cui all'articolo 22, comma settimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, si riferisce alle aree di riserva in senso proprio, e non anche alle aree destinate a pre-riserva.

2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del decreto 27 giugno 1985, n. 312, si applica nel territorio della Regione Siciliana, alle riserve naturali e alle relative aree di protezione o pre-riserva. Esso si applica, altresì, prima dell'emanazione dei decreti istitutivi, alle aree destinate a riserva o a pre-riserva nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.

Art. 13

Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.

2. Si individua nella provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.

3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.

Art. 14

Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette

1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

* * * * *

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 contiene in materia le seguenti disposizioni:

Art. 34

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

1. Entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi.

2. Il piano comprende:

- a) la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività;
- b) le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- c) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;
- d) l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile;
- e) la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;
- f) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
- g) la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili;
- h) le azioni relative alla formazione del personale specializzato;
- i) le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- l) le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- m) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
- n) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.

3. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

5. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

6. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4.

7. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 264 dell'1 giugno 1994.

Art. 36

Norme speciali per le aree naturali protette

1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.

3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 65

Attribuzioni del Corpo forestale della Regione

1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.

2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Art. 69

Vigilanza sulla riserva dello "Zingaro"

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello "Zingaro" sono affidate al Corpo forestale della Regione.

2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità.

4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 3 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, secondo la vigente normativa.

5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a norma dell'articolo 66.

6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

7. L'articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato.

* * * * *

La legge regionale 18 maggio 1996, n. 34 contiene in materia le seguenti disposizioni:

Art. 5

Programma triennale di intervento

1-2 (Omissis).

3. I programmi di intervento annuali adottati dagli enti parco fino al 1995 conservano validità solo per i progetti già redatti e trasmessi ai competenti organi tecnici consultivi.

Art. 6

Norma sul personale degli enti parco

1. Al personale dipendente degli enti parco, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

Visto: IL PRESIDENTE

Se vuoi stampare questa pagina clicca sul bottone

Se vuoi scaricare questa legge in formato zip clicca a lato

